

News per i Clienti dello studio



<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Il punto sul Bonus Arredi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente l'Agenzia delle entrate ha fornito taluni chiarimenti (Risposte Agenzia Entrate settembre 2014) in relazione alla detrazione IRPEF del 50% (calcolata su una spesa massima di 10.000 euro) riconosciuta a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo "dell'immobile oggetto di <u>ristrutturazione"</u> (c.d. "bonus arredamento"). Nelle citate risposte viene precisato che, per usufruire dell'agevolazione fiscale "Bonus mobili" è ammesso il pagamento anche con pago-bancomat: in tal caso rileva, quale data di pagamento, quella del giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Viene altresì precisato che può usufruire della detrazione di cui trattasi (e di quella relativa ai lavori di ristrutturazione) il contribuente che, sebbene non "sia andato a rogito" alla data di effettuazione della spesa, abbia comunque stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto "compromesso") regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, **ma non solo**. È altresì necessario che lo stesso sia in possesso dell'immobile e che abbia eseguito gli interventi a proprie spese. Da ultimo viene precisato che il bonus mobili spetta anche a coloro che abbiano acquistato l'arredo accendendo un finanziamento per l'acquisto degli stessi a condizione che: i) la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale; ii) il bonifico bancario contenga tutti i dati previsti dalla norma, ovvero la causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale di chi acquista i mobili e il numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Premessa

L'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 ha introdotto, come noto, una detrazione IRPEF del 50% (calcolata su una spesa massima di 10.000 euro) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) destinati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus arredamento")

Osserva

La detrazione in parola è stata prorogata anche per il 2014 dalla legge di stabilità 2014, tramite la quale era stata, peraltro, inserita un ulteriore agevolazione, ovvero che la spesa per mobili e grandi elettrodomestici non avrebbe potuto eccedere quella per i lavori di ristrutturazione; limitazione quest'ultima poi eliminata in sede di conversione in legge del DL "piano casa". Pertanto, anche per il corrente periodo d'imposta, la detrazione in argomento continuerà, per tutto il corrente periodo d'imposta (2014), ad essere calcolata soltanto su una spesa massima di € 10.000, non essendo previsto alcun altro limite.

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione

Tale agevolazione interessa soltanto i soggetti IRPEF (residenti o non residenti nel territorio dello stato) che già possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ribadisce, infatti, che, la principale condizione per fruire della detrazione in argomento è rappresentata dal fatto che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all'arredamento dell'unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.

Soggetti che possono beneficiare del bonus arredi

Soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia

I soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale

Soci di cooperative a proprietà indivisa

Osserva

Condizione imprescindibile per poter fruire della detrazione in esame è rappresentata, altresì, dalla circostanza che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere destinati all'arredamento dell'unità immobiliare residenziale oggetto interventi di ristrutturazione: non possono ottenere l'agevolazione in esame, quindi, coloro che rinnovano solo l'arredamento senza aver eseguito interventi di recupero, ovvero acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova costruzione, oppure coloro che rinnovano l'arredamento dopo "aver messo al sicuro la propria abitazione". Di contro, invece, l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile, nel suo complesso, sia stato oggetto degli interventi edilizi richiamati dalle descritte disposizioni di legge.

Tipologia di interventi che costituiscono presupposto per beneficiare del bonus arredi

Gli **interventi di recupero sull'immobile**, che costituiscono presupposto del beneficio in esame, **non si limitano soltanto alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico**, ma comprendono, anche, **la manutenzione straordinaria**, il **restauro** e **risanamento conservativo**, effettuati sia sulle parti comuni di edifici residenziali che sulle singole unità immobiliari residenziali.

Interventi di manutenzioni cumulabili con il bonus arredo

Interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati **sulle parti comuni di edificio residenziale.**

Interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.

Interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.

Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal

termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Tipologia di intervento

Ammissibilità del bonus arredi

Mobili da destinare all'interno di una nuova costruzione

La detrazione per l'acquisto di mobili spetta soltanto in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni.

Non può beneficiare del bonus mobili, il contribuente che acquista degli arredi da adibire all'interno di un box auto acquisito beneficiando della detrazione IRPEF (ex articolo 16-bis), comma 1, lett. d), del TUIR) che spetta, come noto, a chi sostiene delle spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Mobili da destinare all'interno di una costruzione interessata da interventi per il risparmio energetico La detrazione bonus mobili spetta anche nel caso in cui, sull'immobile in cui verranno destinati gli arredi, siano stati eseguiti interventi relativi al risparmio energetico, purché detti interventi possano considerarsi alla stregua di interventi di "manutenzione straordinaria". Pertanto, non potranno beneficiare del bonus mobili, i contribuenti titolari di immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica effettuati in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Mobili da destinare all'interno di una abitazione interessata da interventi di prevenzione fatti illeciti

L'agevolazione in parola <u>non è altresì utilizzabile a seguito degli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione di un portoncino blindato d'ingresso o di un impianto d'allarme), <u>ovvero finalizzati alla cablatura di edifici</u>.</u>

Ciò sta a significare che, pur avendo il contribuente beneficiato della detrazione per la spesa sostenuta in relazione all'impianto di allarme, non avendo effettuato alcun intervento di manutenzione straordinaria, allo stesso è preclusa l'ulteriore detrazione relativa all'acquisto dei mobili. La medesima soluzione negativa riguarderebbe, altresì, le ipotesi in cui il contribuente abbia semplicemente provveduto alla sostituzione della porta blindata, ovvero al cambio della serratura della medesima porta.

Diverso risulta essere, invece, il caso di un contribuente che provveda ad installare l'impianto di allarme (o, ad esempio, la sostituzione delle grate) nell'ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione. In tale ipotesi non sussistono dubbi circa la possibilità di considerare in detrazione gli oneri relativi all'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

Mobili da destinare all'interno di una area comune di un condominio

Anche l'effettuazione di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali quali, ad esempio, gli interventi effettuati sull'abitazione del custode, comporta l'ammissione al beneficio – pro quota per ciascun condomino - limitatamente, però, agli acquisti di beni agevolati destinati all'arredo delle parti comuni.

In nessun caso, però, l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini – che già fruiscono pro-quota della relativa detrazione - di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare

Beni mobili agevolabili

Possono beneficiare dell'agevolazione in commento le **spese documentate** e sostenute per l'acquisto di determinati beni **mobili,** purché **nuovi: non beneficiano,** pertanto, **di alcuna agevolazione i beni usati.** Nella circ. 29/2013, **l'Amministrazione finanziaria ha elencato,** in via non tassativa, **le tipologie di beni agevolabili**

Tipologia di acquisti agevolabili	
Mobili agevolabili	Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
	divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di
	illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo
	dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Grandi	Per quanto riguarda l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" occorre fare
elettrodomestici	riferimento all'elenco di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25
	luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a
	titolo esemplificativo:
	→ frigoriferi,
	→ congelatori,
	→ lavatrici,
	→ asciugatrici,
	→ lavastoviglie,

- → apparecchi di cottura,
- → stufe elettriche,
- → piastre riscaldanti elettriche,
- → forni a microonde,
- → apparecchi elettrici di riscaldamento,
- → radiatori elettrici,
- → ventilatori elettrici,
- \rightarrow apparecchi per il condizionamento.

La disposizione limita, peraltro, il beneficio **all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore**, A o superiore per i forni, **se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.**

L'acquisto di grandi elettrodomestici **sprovvisti di etichetta** energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Osserva

Ad ogni modo, non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, di altri complementi di arredo e di apparecchi televisivi e computer.

Ammontare della spesa agevolabile

L'ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili (e grandi elettrodomestici) è **vincolato al solo limite massimo di € 10.000,00** (sul quale applicare la detrazione del 50% da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo). Sul punto, occorre precisare che **l'importo massimo detraibile**:

- → è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze (o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa);
- → dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione: al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio in commento dovrà essere riconosciuto più volte.

Esempio

Si supponga che un contribuente effettua spese per ristrutturazione di un immobile, pari nel 2014, ad € 50.000 (si tratta di una ristrutturazione iniziata e terminata nel corso del 2014). In data 15 marzo 2014, procede all'acquisto di alcuni mobili per un ammontare complessivo di 12.000 euro.

In tal caso, il contribuente potrà usufruire delle seguenti detrazioni Irpef:

- → spese ristrutturazioni: 50.000 x 50% = 25.000 euro
- → spese acquisto mobili: 10.000 (plafond massimo collegato all'importo massimo di spesa detraibile) x 50% = 5.000 euro

Con una detrazione d'imposta da indicare a partire dalla dichiarazione Unico 2015 (redditi 2014) pari a:

- → quota detrazione spese ristrutturazioni: 25.000 / 10 = 2.500 euro
- \rightarrow quota detrazione spese acquisto mobili: 5.000 / 10 = 500 euro

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richiesto per la fruizione del beneficio in esame.

Adempimenti

Per beneficiare dell'agevolazione in argomento opera la regola secondo cui i **contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o posta**li, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Informazioni da riportare nel bonifico bancario o postale

La causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per la fruizione della detrazione in argomento (bonus mobili) i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante:

→ bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2013). Ciò sta a significare che il pagamento degli stessi deve avvenire mediante l'apposita

procedura di bonifico bancario e postale <u>che prevede la ritenuta del 4%</u> in applicazione dell'art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010.

→ mediante carte di credito o carte di debito.



DOMANDA.

Per usufruire del "Bonus mobili" posso pagare con carta pago-bancomat o solo con carta di credito?

RISPOSTA.

R. Sì, per usufruire dell'agevolazione fiscale "Bonus mobili" è ammesso il pagamento anche con pago-bancomat. Oltre al bonifico bancario o postale, è previsto infatti l'uso di carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (circolare n. 29/E del 18/9/2013 - paragrafo 3.6).

Osserva

Non è consentito, in ogni caso, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

La modalità di pagamento non è l'unico adempimento richiesto per poter usufruire del bonus fiscale in argomento. E' necessario, infatti, che le spese sostenute siano documentate mediante la conservazione:

- → **della documentazione attestante l'effettivo pagamento** (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- → delle fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Con riferimento alla **conservazione dei documenti**, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 11/E/2014 precisa che:

- → lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini del beneficio in argomento;
- → lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Gli ultimi chiarimenti delle Entrate

Recentemente, sul sito internet dell'agenzia delle entrate sono state pubblicate alcune FAQ che di seguito si ripropongono.



DOMANDA.

Posso usufruire della detrazione al 50% anche se non ho ancora fatto il rogito?

RISPOSTA.

- Sì, può usufruire delle agevolazioni per lavori di ristrutturazione e per l'acquisto di mobili se:
- a) ha stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto "compromesso") e lo ha registrato all'Agenzia delle Entrate;
- b) è stato immesso nel possesso dell'immobile;
- c) esegue gli interventi a proprie spese.

Nella suddetta risposta viene precisato che può usufruire della detrazione di cui trattasi (e di quella relativa ai lavori di ristrutturazione) il contribuente che, sebbene non "sia andato a rogito" alla data di effettuazione della spesa, abbia comunque stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto "compromesso") regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, ma non solo. È altresì necessario che lo stesso contribuente sia in possesso dell'immobile e che abbia eseguito gli interventi a proprie spese.



DOMANDA.

Posso usufruire del "bonus mobili" pagando a rate tramite un finanziamento?

RISPOSTA.

Sì, può accedere al bonus mobili anche pagando a rate tramite finanziamento. In questo caso è necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Viene precisato che il bonus mobili spetta anche a coloro che abbiano acquistato l'arredo accendendo un finanziamento per l'acquisto degli stessi a condizione che:

- → la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale;
- → il bonifico bancario **contenga tutti i dati previsti dalla norma**, ovvero:

- √ la causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- √ il codice fiscale di chi acquista i mobili;
- ✓ il numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

DOMANDA.

Nel 2013 ho acquistato dei mobili. Il pagamento a rate tramite una finanziaria avviene tra il 2013 e il 2014. Posso detrarre l'intera spesa già nella dichiarazione 2014 (relativa al 2013)?

RISPOSTA.

R. Sì, perché l'anno in cui è stata sostenuta la spesa è l'anno nel quale la finanziaria ha effettuato il bonifico al fornitore (circolare n. 11/2014, punto 4.4).

DOMANDA.

Per quali anni spetta la detrazione Irpef per l'acquisto di nuovi mobili?

RISPOSTA.

R. L'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti